



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Formare ..... Informando" .....

ovvero ..... **Agenda un po' insolita per appunti ..... mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario **"RAFFAELLO RUSSO SPENA" del CPO di Napoli**

**N° 29/2016**

**Napoli 12 Settembre 2016 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di  
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di  
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CONCORDATA PER L'IMPOSSIBILITA' DEL DIPENDENTE DI PROGREDIRE PROFESSIONALMENTE A SEGUITO DI UNA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE NON CONSENTE LA FRUIZIONE DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17303 DEL 24 AGOSTO 2016***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17303 del 24 agosto 2016**, ha statuito che **la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, concordata fra le parti per l'impossibilità del dipendente di poter progredire in carriera e crescere professionalmente, non dà diritto alla fruizione del trattamento di disoccupazione erogato dall'Ente di previdenza.**

Nel caso in disamina, un lavoratore concordava la risoluzione del proprio rapporto di lavoro in quanto, a seguito della chiusura di uno dei reparti produttivi dell'azienda ove era occupato, vedeva precluse le proprie possibilità di crescita professionale. Ritenendo che tale risoluzione contrattuale fosse sorretta da **giusta causa**, il lavoratore inoltrava domanda all'Ente di previdenza al fine di poter beneficiare del trattamento di disoccupazione.

A seguito del rigetto della predetta istanza, il prestatore adiva la Magistratura.

Orbene gli Ermellini, chiamati in causa dal dipendente, soccombente in entrambi i gradi di merito, hanno evidenziato che **il trattamento di disoccupazione può essere erogato esclusivamente a seguito di una cessazione del rapporto che non sia stata liberamente scelta dal subordinato.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* **il prestatore aveva concordato una risoluzione del rapporto di lavoro liberamente, non essendo messa in discussione la stabilità del suo posto di lavoro,** i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso confermando la **non spettanza del sussidio di disoccupazione.**

E' INEFFICACE IL LICENZIAMENTO INTIMATO A SEGUITO DI PROCEDURA DI MOBILITA' SE LA COMUNICAZIONE DI AVVIO E' STATA ARBITRARIAMENTE LIMITATA ALLE SOLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

***CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 17234 DEL 22 AGOSTO 2016***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17234 del 22 agosto 2016**, ha statuito che, in caso di **licenziamento collettivo**, la comunicazione di avvio della procedura, ex art. 4, Legge n° 223/91, in assenza di RSU o di RSA, **non può limitarsi** alle sole associazioni sindacali presenti sul territorio comunale.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimato ad una lavoratrice al termine di una procedura di mobilità stabilendo la reintegra della stessa nel posto di lavoro. In particolare, la società datrice, in sede di avvio, si era limitata alla **notifica della procedura alle sole associazioni sindacali che avevano sede nel territorio comunale** dell'impresa, ritenendo tale comportamento sufficiente e rispondente al dettato normativo.

A parere della Corte distrettuale, **alla violazione dell'obbligo di comunicazione** alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per illegittima esclusione di alcune di esse, **consequiva l'inefficacia del licenziamento intimato.**

Orbene, **la Suprema Corte ha confermato quanto statuito dal Giudice d'Appello** sulla scorta della corretta lettura dell'art. 4, Legge n° 223/91 ed alla luce dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, come ridisegnato dalla sentenza

della Corte Costituzionale n° 231/2013, la quale ha notevolmente esteso il concetto di rappresentatività sindacale in chiave sostanziale.

**Gli Ermellini**, nel respingere ogni altra opzione ermeneutica di tipo restrittivo circa il contenuto della norma, giacché in contrasto anche con i principi di effettività della tutela sindacale, ossia di rappresentatività sostanziale del sindacato, **hanno concluso che la limitazione operata**, in assenza di RSA o RSU, della comunicazione alle sole organizzazioni sindacali comunali **risultava arbitraria**, poiché un così circoscritto ambito territoriale **non teneva conto della rilevanza, quantomeno provinciale**, delle problematiche afferenti una procedura di mobilità e del sicuro criterio di rappresentatività costituito dalla sottoscrizione di accordi collettivi applicati in azienda, **laddove la norma faceva riferimento ad una dimensione nazionale**.

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE PUO' ESSERE EMENDATA ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA SUCCESSIVO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE - SENTENZA N. 13378 DEL 30 GIUGNO 2016***

La Corte di Cassazione – Sezioni Unite -, **sentenza n° 13378 del 30 giugno 2016**, ha statuito che **la dichiarazione dei redditi integrativa a favore**, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, **deve essere presentata non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**.

Prima di addentrarsi nel dettaglio dei principi statuiti dalla sentenza in esame, si segnala che in materia sino alla data del 30 giugno 2016 si rilevavano due distinti orientamenti giurisprudenziali:

➤ ***un primo orientamento***, secondo il quale ***il contribuente può emendare la dichiarazione*** correggendo errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione e incidenti sull'obbligazione tributaria, **anche in sede contenziosa, ed oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo**.

- **un secondo orientamento** ritiene che **la dichiarazione integrativa a favore del contribuente**, tesa a correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d'imposta, **sarebbe ammissibile solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.**

Orbene, i Giudici Supremi, con la sentenza *de qua*, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale esistente in materia, hanno statuito i seguenti principi:

- la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, è **esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**, con compensazione del credito eventualmente risultante;
- la possibilità di **emendare a sfavore** la dichiarazione dei redditi conseguente a errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, **è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/73**, vale a dire entro il ***31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (termini in vigore dal 01/01/2016 a seguito modifiche introdotte dalla legge 208/2015)***;
- la possibilità per il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 D.P.R. 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 D.P.R. 602/1973, **di potersi sempre opporre, nella fase del contenzioso tributario, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria**, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.

*In nuce*, si ricorda che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale, né di atto dispositivo. Si tratta, piuttosto, di una mera esternazione di scienza e di giudizio, collocabile nel più generale iter procedimentale di accertamento

dell'obbligazione tributaria; dal che ne discende la sua emendabilità e ritrattabilità, mediante dichiarazione integrativa.

LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI CONSENTE L'ACCESSO ALLA GARA DI APPALTO E NON CONFIGURA IL REATO DI FALSA ATTESTAZIONE.

***CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 36821 DEL 5 SETTEMBRE 2016***

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 36821 del 5 settembre 2016**, ha statuito che **non risponde del reato di falsa attestazione l'imprenditore che, al fine di partecipare ad una gara di appalto, attesti l'assenza di violazioni tributarie definitivamente accertate qualora, con riferimento a pendenze tributarie con il Fisco, sia stato ammesso alla rateazione del debito fiscale prima di partecipare alla procedura e soprattutto non risulti inadempiente nel pagamento delle rate.**

Il caso di specie riguarda un soggetto, già soccombente nei due gradi di giudizio, imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, per avere falsamente attestato, ex art. 76, D.P.R. n. 445/2000, nell'istanza di partecipazione ad una gara per la fornitura di un autoveicolo ad un Comune, di non aver commesso violazioni fiscali definitivamente accertate. Successivamente, era invece emerso che lo stesso aveva commesso numerose irregolarità fiscali per gli anni d'imposta dal 1998 al 2004.

*Ex adverso*, l'imputato lamentava l'insussistenza del reato da un punto di vista sia oggettivo che soggettivo, tant'è che aveva rateizzato il debito tributario e, pertanto, il debito originario con il fisco era stato sostituito da uno nuovo, secondo il meccanismo della *novazione oggettiva dell'obbligazione originaria* ex art. 1230 e succ. C.C.

Con la sentenza *de qua*, i Giudici di Piazza Cavour, hanno definitivamente chiarito che, **siccome il disposto di cui all'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 è riferito alla esigibilità del debito tributario, è evidentemente palese che l'ostacolo alla partecipazione alle gare sia rappresentato da debiti indicativi di una situazione di irregolarità e/o di difficoltà dell'impresa, che renderebbero incerta l'esecuzione dei lavori.** Tuttavia, l'inaffidabilità

dei soggetti che sono incorsi in violazioni di carattere tributario può essere ripristinata da sanatorie legislative nell'adesione a procedure conciliative o dagli accordi intervenuti con l'ente impositore, tra cui **la rateizzazione accordata con idoneo provvedimento dell'amministrazione tassativamente antecedente alla data di partecipazione alla gara**, che non risulti revocata e non sia avvenuta nell'ambito di una transazione fiscale, la quale, per essere efficace, richiede l'omologazione da parte del Tribunale.

LA MERA LOCAZIONE DI IMMOBILI NON CONFIGURA UNA "ATTIVITA' COMMERCIALE" CON LA CONSEGUENZA CHE I SOCI NON SONO TENUTI ALLA ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTE.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17370 DEL 26 AGOSTO 2016**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17370 del 26 agosto 2016**, ha ribadito il principio secondo cui, **ai fini dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, è necessaria la partecipazione personale e con carattere di abitualità e prevalenza.**

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Genova rigettava l'appello proposto dall'Inps, per la riscossione di avvisi di addebito legati alla contribuzione obbligatoria della gestione commercianti, in quanto l'attività svolta dalla società a responsabilità illimitata, consistente nel mero godimento di immobili, non poteva essere qualificata come "commerciale".

Nel caso *de quo*, gli Ermellini, hanno ricordato come l'art. 29, comma 1, Legge n. 160/1975, che disciplina le attività commerciali e del terziario, sia stato modificato dall'art. 1 comma 203 della Legge n. 662/81996, secondo cui ai fini dell'obbligo di iscrizione devono necessariamente ricorrere i seguenti presupposti:

- essere titolare o gestire in proprio a prescindere dal numero di dipendenti;
- avere la piena responsabilità dell'esercizio d'impresa, **partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;**
- ed infine, ove previsto, essere in possesso di licenze o autorizzazioni e/o iscrizioni ad albi, registri e ruoli.

Inoltre, l'art. 3 della Legge 45/1986, modificando l'art. 2 della Legge 1397/1960, prevede l'obbligo di iscrizione anche per i soci di società in nome collettivo e sui

soci accomandatari. Pertanto, l'obbligo di iscrizione non ha la funzione di tutelare l'aspetto imprenditoriale, quanto piuttosto di equiparare ai lavoratori dipendenti coloro che lavorano in modo abituale e prevalente all'interno dell'impresa.

In conclusione, non è il mero schema societario l'aspetto dirimente della questione, bensì il fatto che non sussistono i requisiti per una iscrizione alla gestione commercianti, pur se svolti da un socio di SNC, la cui attività si limiti alla gestione di un contratto di locazione di un immobile concesso in godimento a terzi.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

***Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!***

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.  
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***